



Decreto del Direttore amministrativo nr. 91 del 18/12/2025

Proponente: Ing. Stefano Santi

Settore Indirizzo tecnico delle attività

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: Ing. Stefano Santi

Estensore: Maria Luisa Sibilia

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, alla società West Sistem S.r.l., ramo d'azienda della società Orisha S.r.l., per la fornitura di n. 1 flussimetro con camera di accumulo - PNC – Priorità 4 (CUP I83C22000640005)

ALLEGATI N.: 2

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
All. 1 - Specifiche tecniche	no	digitale
All. 2 - Capitolato speciale di appalto	no	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 96 del 10.06.2021, con il quale alla sottoscritta è stato attribuito, a decorrere dal 10.06.2021, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 50 del 05.03.2024 è stato adottato il Regolamento di organizzazione di ARPAT, ai sensi dell’art. 20 c. 3 della LRT n. 30/2009, (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 968 del 05/08/2024), successivamente adeguato alla DGRT 968/24 con decreto del Direttore generale n. 167 del 05.09.2024;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011, modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013, nonché l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 225 del 27.11.2024 in corso di attuazione;

Rilevato che il Settore Provveditorato espleta, come da Atto di organizzazione interna di ARPAT, il supporto amministrativo per le acquisizioni di beni e servizi e svolge funzioni di struttura stabile di supporto al RUP (Responsabile Unico del Progetto), ai sensi dell’art. 15, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, come stabilito, altresì, nel decreto del Direttore generale n. 41/2017;

Ricordato che:

- con DGRT n. 1431/2023 è stato approvato lo schema di Atto aggiuntivo all’Accordo Operativo tra ISS e Regione Toscana, denominato allegato 1, comprensivo dell’Allegato 1bis, parte integrante dell’atto, finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alle priorità P2, P3 e P4 del programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” (art.1, c. 2, lettera e), punto 1) del D.L. 59/2021) Linea di investimento 1.1 “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata” – CUP: I83C22000640005;
- la delibera di cui sopra stabilisce che per l’attuazione degli interventi delle fasi P2, P3 e P4 (di cui all’Allegato 1 bis dell’Atto Aggiuntivo di cui sopra) sono attribuite a favore della Regione Toscana risorse per l’importo massimo di euro 13.486.982,00, secondo la seguente ripartizione e il cronoprogramma procedurale degli interventi di cui all’allegato 3 dell’Accordo Operativo tra Regione Toscana e lo ISS di cui alla DGRT 71/2023:
 - Investimenti P2 per euro 1.441.148,00 (avvio investimento entro il 31/12/2023 scadenza 30/06/2024)
 - Investimenti P3 per euro 7.780.722,00 (avvio investimento entro il 31/12/2024 scadenza 30/06/2025)
 - Investimenti P4 per euro 4.265.112,00 (avvio investimento entro il 31/12/2025 scadenza entro il 30.06.2026);
- con DGRT n. 244/2024, sono stati approvati, sulla base dell’Accordo Aggiuntivo di cui alla DGRT n. 1431/2023, gli schemi di Accordi attuativi, finalizzati alla destinazione, da parte di ISS, delle risorse finanziarie destinate agli interventi di priorità P3 e P4, in conseguenza della sottoscrizione dell’Accordo Aggiuntivo sopracitato, da stipulare tra Regione Toscana e gli enti coinvolti, per la realizzazione degli interventi di cui alle priorità P3 e P4; in particolare l’allegato E “Accordo attuativo tra Regione Toscana e ARPAT”
- con decreto del Direttore generale n. 91 del 02.05.2024 ARPAT ha effettuato la presa d’atto dell’Accordo Attuativo tra Regione Toscana ed ARPAT con l’elenco degli investimenti presentati da Arpat e ammessi a finanziamento a valere sul PNC – Priorità 3 e 4;
- in detto elenco è compresa la fornitura del flussimetro con camera di accumulo per il Settore Indirizzo tecnico e delle attività (potenziamento attività sul territorio) per un costo totale di

- euro 60.000,00 compresa IVA;
- che la fornitura del flussimetro con camera di accumulo rientra nella Priorità 4, con l'avvio dell'investimento da effettuarsi entro il 31.12.2025 con scadenza entro il 30.06.2026 per il collaudo/pagamento fattura;

Vista la Richiesta di avvio procedura (RAP) del 14.11.2025, agli atti, con la quale il Responsabile del Settore SITA (RUP) ha chiesto al Settore Provveditorato di provvedere ad espletare la procedura finalizzata all'acquisizione di un flussimetro portatile con camera di accumulo per l'importo di euro 49.020,00, IVA esclusa, con la Società West Systems S.r.l, ramo d'azienda della Orisha srl con sede legale in via Enzo Marmorale, 6 – 82100 Benevento, Cod. Fiscale e P. IVA: 01779100625;

Viste le specifiche tecniche allegate alla RAP, confluite negli atti per la progettazione tecnico giuridica (allegato “1”), e il capitolato speciale di appalto (allegato “2”)

Visto l'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 (“Incentivi alle funzioni tecniche”) e, in particolare, i commi 2 e 3:

- *“2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.*
- *“3. L’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice>;*

Visto altresì l'allegato I.10 “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure” al vigente D.Lgs. n. 36/2023 che elenca le attività tecniche (art. 45, comma 1);

Ritenuto, nelle more dell'adozione della nuova modalità di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche alla luce delle recenti sopracitate disposizioni, di accantonare la quota del 2% dell'importo posto a base della procedura di affidamento di cui trattasi, pari ad un totale di euro 980,40, con riserva di verificare successivamente l'effettiva spettanza e il quantum;

Ritenuto di approvare il seguente prospetto economico, in cui sono evidenziate le due forme di finanziamento:

	OGGETTO	TOTALE	Forma di Finanziamento
A)	VALORE STIMATO	Euro	
A.1)	Importo a base di appalto	49.020,00	PNC
A.2)	Costi della sicurezza ex art. 23 D.Lgs 81/2008	0,00	
	TOTALE A (A1+A2)	49.020,00	

B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1)	Iva 22% su A.1)	10.784,40	PNC
B.2)	Accantonamento per incentivi ex art. 45 D.Lgs 36/23 – 2% su A.1) sull'importo a base di gara	980,40	PNC/Fondi ARPAT
B.3)	Contributo ANAC	35,00	PNC
	TOTALE B (B1+B2+B3)	11.799,80	
	TOTALE PROSPETTO ECONOMICO	60.819,80	

Ritenuto di:

- nominare quale Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2923 e s.m.i., il Dr. Massimo Lazzari del Settore Supporto tecnico Livorno, dando atto che le funzioni di "Responsabile Unico del progetto" saranno espletate dalla Responsabile del Settore SITA, Dr. Stefano Santi;
- nominare, ai sensi dell'art. 114 comma 10 del D.Lgs. 36/2923 e s.m.i., la Sig.ra Alessandra Ricciardi e la Sig.ra Maria Luisa Sibilia assegnate al Settore Provveditorato, per le attività di redazione e controllo degli atti amministrativi/contrattuali e di supporto al DEC, il Dr. Simone Ricotta assegnato al Settore Provveditorato, per le attività di redazione e controllo degli atti amministrativi;

Ritenuto di espletare una procedura di affidamento diretto, sulla piattaforma telematica START, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) con la Società West Systems S.r.l, ramo d'azienda della Orisha srl con sede legale in via Enzo Marmorale, 6 – 82100 Benevento, Cod. Fiscale e P. IVA: 01779100625 per euro 49.020,00 IVA esclusa;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di procedere all'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), per la fornitura di un flussimetro portatile con camera di accumulo, finanziato con fondi PNC – Priorità 4 (CUP I83C22000640005) con la Società West Systems S.r.l, ramo d'azienda della società Orisha srl, Via Enzo Marmorale 16 - 82100 Benevento (BN) P.I 01779100625 per un importo di euro 49.020,00 IVA esclusa,
2. di approvare l'allegato "1" (atti per la progettazione tecnico-giuridica) e l'allegato "2" (Capitolato speciale di appalto);
3. di approvare il costo complessivo della fornitura in euro 60.819,80 IVA compresa che sarà finanziato per euro 60.000,00 Iva compresa dal PNC priorità 4, e per euro 819,80 da fondi della stazione appaltante;
4. di accantonare, nelle more dell'adozione della nuova modalità di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche alla luce delle recenti sopracitate disposizioni, la quota del 2% dell'importo

posto a base della procedura di cui trattasi, pari ad euro 980,40 con riserva di verificare successivamente l'effettiva spettanza e il quantum;

5. di individuare quale "Responsabile unico del progetto" ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 il Responsabile del Settore SITA, Dr. Stefano Santi;
6. di nominare:
 - quale Direttore dell'esecuzione, relativamente all'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2923 e s.m.i., il Dr. Massimo Lazzari, assegnato al Settore supporto tecnico di Livorno;
 - quali assistenti al Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 comma 10 del D.Lgs. 36/2923 e s.m.i., la Sig.ra Alessandra Ricciardi e la Sig.ra Maria Luisa Sibilia, assegnate al Settore Provveditorato, per le attività di redazione e controllo degli atti amministrativi/contrattuali, il Dr. Simone Ricotta assegnato al Settore Provveditorato, per le attività di redazione e controllo degli atti amministrativi;
7. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di formalizzare l'affidamento in tempi brevi, considerato che l'appalto rientra negli acquisti il cui costo è coperto con le risorse del PNC.

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Querci*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, D.lgs 82/2005 e s.m.i, predisposto e conservato come nativo digitale e disponibile presso l'amministrazione."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 17/12/2025
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 17/12/2025
- Stefano Santi , il proponente in data 17/12/2025
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 17/12/2025
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 17/12/2025

ARPAT - DIREZIONE TECNICA - Settore Indirizzo tecnico delle attività

Via Ponte alle Mosse, 211 - 50144 - Firenze

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: del: a mezzo: freedocs.

Oggetto: PNC P4 RT – Acquisto di Flussimetro portatile con camera di accumulo – Caratteristiche tecniche della strumentazione richiesta

Flussimetro portatile con camera d'accumulo ed analizzatore portatile per la misura dei flussi gassosi diffusi dal suolo dei seguenti composti e classi di composti:

CH₄, CO₂, H₂S, H₂O, NH₃, VOC (composti organici volatili)

La strumentazione richiesta deve essere dotata delle seguenti componenti:

Analizzatore portatile per la determinazione in tempo reale di concentrazione e flusso dei seguenti composti e classi di composti: CH₄, CO₂, H₂S, NH₃, VOC (composti organici volatili)

Si richiedono le seguenti prestazioni per i singoli sensori:

CO₂

Prestazioni equivalenti ad uno strumento Licor 850: Range misura: 0-20000 ppm; minimo livello misurabile 1,5 ppm come concentrazione;

In flusso Range in mol/m² giorno: 2*10⁻³ a 300 mol/m² giorno

H₂O

Prestazioni equivalenti ad uno strumento Licor 850: Range misura: tra 0 e 60 millimoli/mole equivalente ad un range di vapore acqueo nel gas analizzato espresso in vol/vol compreso tra 0 e 6,0 %.

CH₄ ad alta risoluzione

Range misura: 0,05 ppm – 40000 ppm (da 0 al 4% come concentrazione in vol /vol)

In flusso Range in mol/m² giorno: 5*10⁻⁴ a 300 mol/m² giorno

H₂S

Range misura: minimo 0-50 ppm come concentrazione

In flusso Range in mol/m² giorno: 2*10⁻³ a 5 mol/m² giorno

NH₃

Range misura: minimo 0-100 ppm come concentrazione

In flusso Range in mol/m² giorno: 2*10⁻³ a 5 mol/m² giorno

VOC

Range misura: minimo 0-40 ppm come concentrazione espressa in isobutilene;

Tipologia sensore: Rilevatore a fotoionizzazione. Si tratta di un tipo di sensore chimico che utilizza radiazioni UV per ionizzare composti organici volatili (VOC) e misurarne la concentrazione.

Tipologia lampada: 10.6 eV.

Tipologia di analiti: verranno misurati tutti i composti aventi un potenziale di ionizzazione (IP) inferiore a 10.6 eV, tra cui si distinguono: Benzene, Toluene, Butilene, Etilbenzene, Xilene, Acetone, Etanolo.

Range in mol/m² giorno: 1*10⁻⁴ - 5 mol/m² giorno

L'analizzatore deve essere di agevole trasporto e facile utilizzo in campo, tramite zaino, valigetta o sistema equivalente adeguatamente protetto dagli urti tramite custodia/protezioni. Il minor peso, la robustezza e la facilità di utilizzo e trasporto saranno requisiti oggetto di valutazione.

Camera di accumulo a sezione circolare e volumetria idonea a misurare i flussi di gas dalle coperture di discariche o dal suolo. La camera deve essere provvista di manometro barometrico, misuratore di umidità relativa e di temperatura alimentati a batterie ricaricabili e collegabile tramite bluetooth o sistema equivalente al sistema di acquisizione.

Sistema di acquisizione dati e di georeferenziazione e memorizzazione delle posizioni delle misure di flusso. Il sistema deve essere dotato di rilevatore GPS integrato e acquisizione dati basato su sistema operativo Android o analogo ed in grado di comunicazione wireless con il flussimetro.

Lo strumento deve essere dotato di **software** che permetta la registrazione, visualizzazione, georeferenziazione e memorizzazione delle misure di concentrazione ed il calcolo del flusso dal suolo dei singoli composti misurati, il trasferimento delle misure su PC tramite connessione USB, SD card o altri sistemi equivalenti di trasmissione/trasferimento dati, la generazione di file report dei dati acquisiti in campo compatibili con MS Excel.

La strumentazione deve essere alimentata a batterie ricaricabili con autonomia minima in condizioni di misure di ore 4. La fornitura deve comprendere almeno due batterie ricaricabili e il caricabatterie.

La strumentazione richiesta deve essere dotata di manuale d'uso e manutenzione in italiano.

Cordiali saluti

Il Responsabile del SITA

Ing. Stefano Santi¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. LGS 36/2023, della fornitura di un Flussimetro portatile con Camera di Accumulo.

CUP PNC I83C22000640005

CPV: 38434000-6 Analizzatore

Valore Stimato dell'appalto: euro 49.020,00, esclusa IVA

ONERI DI SICUREZZA da DUVRI PARI A ZERO

Indice generale

Art. 1 – INTRODUZIONE	3
Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 3 – VALORE STIMATO DELL'APPALTO	3
Art. 4 – SPECIFICHE TECNICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE	3
Art. 5 – FATTURAZIONE CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E REVISIONE	6
Art. 6 – TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA	7
Art. 7 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA STRUMENTAZIONE	7
Art. 8 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE	8
Art. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO	9
Art. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO - OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI	9
Art. 11 – INADEMPIMENTI E PENALI	10
Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
Art. 13 - RECESSO DAL CONTRATTO	12
Art. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA	13
Art. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE	13
Art. 16 - TRATTAMENTO DATI	14
Art. 17 – DUVRI	15
Art. 18 - FORO COMPETENTE	16
Art. 19 - NORME DI RINVIO	16

Art. 1 – INTRODUZIONE

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) intende dotarsi di un Flussimetro portatile con camera di accumulo per la misura dei flussi gassosi diffusi dal suolo per effettuare il monitoraggio e controllo sulle emissioni diffuse di biogas provenienti dalle coperture delle discariche di rifiuti e, in prospettiva per il monitoraggio delle emissioni dal suolo di gas naturali o presso siti contaminati, in accordo con le previsioni contenute nel PNC P4.

L'agenzia ha inoltre la possibilità, acquistando questo flussimetro di accoppiare la camera di accumulo ad ulteriori sistemi di campionamento e misura.

La strumentazione richiesta deve essere in grado di acquisire e registrare in continue misure georeferenziate, di concentrazione e flusso dal suolo dei seguenti composti e classi di composti: CH₄, CO₂, H₂S, H₂O, VOC, NH₃. La strumentazione è articolata in una serie di componenti hardware e software le cui caratteristiche e prestazioni sono descritte dettagliatamente nella relazione “Specifiche tecniche” (allegato 1). ARPAT dispone di uno strumento analogo, pertanto l'acquisto di uno strumento “gemello” permetterebbe:

1. la ridondanza della strumentazione per applicazioni contemporanee in siti diversi nell'ambito del territorio Toscano;
2. di ricercare un set analitico più esteso utilizzando contemporaneamente le due apparecchiature equipaggiate con sensori di rilevazione diversi e complementari per quanto riguarda gli analiti minoritari e a maggiore risoluzione per i bassi flussi di metano.
3. dimezzare la durata delle campagne di controllo di emissioni areali di grandi superfici utilizzando le due strumentazioni contemporaneamente ciascuna su metà delle misure puntuali individuate sul sito.

Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di un Flussimetro portatile con camera di accumulo ed analizzatore portatile per la misura dei flussi gassosi diffusi dal suolo dei seguenti composti e classi composti di: CH₄, CO₂, H₂S, H₂O, NH₃, VOC (composti organici volatili).

Art. 3 – VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023 il valore complessivo dell'appalto è stimato in euro 49.020,00, esclusa IVA.

Art. 4 – SPECIFICHE TECNICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE

La strumentazione richiesta deve essere dotata delle seguenti componenti:

- **Analizzatore portatile** per la determinazione in tempo reale di concentrazione e flusso dei seguenti composti e classi di composti: CH₄, CO₂, H₂S, NH₃, VOC (composti organici volatili).

Si richiedono le seguenti prestazioni per i singoli sensori:

- **CO₂**.

Prestazioni equivalenti ad uno strumento Licor 850: Range misura: 0-20000 ppm; minimo livello misurabile 1,5 ppm come concentrazione; in flusso Range in mol/m² giorno: 2*10-3 a 300 mol/m² giorno

- **H₂O**

Prestazioni equivalenti ad uno strumento Licor 850: Range misura: tra 0 e 60 millimoli/mole equivalente ad un range di vapore acqueo nel gas analizzato espresso in vol/vol compreso tra 0 e 6,0 %.

- **CH₄ ad alta risoluzione**

Range misura: 0,05 ppm – 40000 ppm (da 0 al 4% come concentrazione in vol /vol)

In flusso Range in mol/m² giorno: 5*10-4 a 300 mol/m² giorno

- **H₂S**

Range misura: minimo 0-50 ppm come concentrazione.

In flusso Range in mol/m² giorno: 2*10-3 a 5 mol/m² giorno

- **NH₃**

Range misura: minimo 0-100 ppm come concentrazione.

In flusso Range in mol/m² giorno: 2*10-3 a 5 mol/m² giorno

- **VOC**

Range misura: minimo 0-40 ppm come concentrazione espressa in isobutilene;

Tipologia sensore: Rilevatore a fotoionizzazione. Si tratta di un tipo di sensore chimico che utilizza radiazioni UV per ionizzare composti organici volatili (VOC) e misurarne la concentrazione.

Tipologia lampada: 10.6 eV.

Tipologia di analiti: verranno misurati tutti i composti aventi un potenziale di ionizzazione (IP) inferiore a 10.6 eV, tra cui si distinguono: Benzene, Toluene, Butilene, Etilbenzene, Xilene, Acetone, Etanolo. Range in mol/m² giorno: 1*10-4 - 5 mol/m² giorno.

L'analizzatore deve essere di agevole trasporto e facile utilizzo in campo, tramite zaino, valigetta o sistema equivalente adeguatamente protetto dagli urti tramite custodia/protezioni. Il minor peso, la robustezza e la facilità di utilizzo.

Camera di accumulo a sezione circolare e volumetria idonea a misurare i flussi di gas dalle coperture di discariche o dal suolo. La camera deve essere provvista di manometro barometrico, misuratore di umidità relativa e di temperatura alimentati a batterie ricaricabili e collegabile tramite bluetooth o sistema equivalente al sistema di acquisizione.

Sistema di acquisizione dati e di georeferenziazione e memorizzazione delle posizioni delle misure di flusso. Il sistema deve essere dotato di rilevatore GPS integrato e acquisizione dati basato su sistema operativo Android o analogo ed in grado di comunicazione wireless con il flussimetro. Lo strumento deve essere dotato di **software** che permetta la registrazione, visualizzazione, georeferenziazione e memorizzazione delle misure di concentrazione ed il calcolo del flusso dal suolo dei singoli composti misurati, il trasferimento delle misure su PC tramite connessione USB, SD card o altri sistemi equivalenti di trasmissione/trasferimento dati, la generazione di file report dei dati acquisiti in campo compatibili con MS Excel.

La strumentazione deve essere alimentata a batterie ricaricabili con autonomia minima in condizioni di misure di ore 4. La fornitura deve comprendere almeno due batterie ricaricabili e il caricabatterie.

La strumentazione richiesta deve essere dotata di manuale d'uso e manutenzione in italiano.

Garanzia

La durata del periodo di garanzia dovrà essere di 12 (dodici) mesi.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare per la durata del periodo di garanzia (12 mesi) il buon funzionamento della strumentazione presso ARPAT, assumendosi qualsiasi onere relativo al ripristino della funzionalità iniziale della strumentazione in caso di difetto di costruzione che dovesse evidenziarsi durante l'anno di garanzia, ivi comprese le spese di ritiro, di trasporto e quant'altro.

Applicazione del principio DNSH - acquisti finanziati con fondi complementari al PNRR - Circolare della ragioneria generale dello Stato, del 14.05.2024 che ha aggiornato la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”)

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce, all'articolo 18, che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”, e che tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

La procedura in oggetto sarà finanziata con fondi complementari al PNRR e che pertanto la stessa debba soddisfare il principio DNSH sopra richiamato.

Visti:

- la Circolare n. 32 del 30.12.2021 ("Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente") e la Circolare n. 33 del 13.10.2022 ("Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)") del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Considerato che:

- la procedura in oggetto comprende la fornitura di un flussimetro portatile con camera di accumulo; è stato ritenuto opportuno, per il rispetto del principio DNSH, applicare le modalità di cui all'allegato 1 del presente capitolo speciale d'appalto.

Art. 5 – FATTURAZIONE CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E REVISIONE

Il corrispettivo di appalto relativo alla fornitura di un flussimetro portatile con camera di accumulo è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto (consegna, trasporto, spese per la verifica di regolare esecuzione, ecc.).

Il pagamento del corrispettivo relativo alla strumentazione è stabilito a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della verifica di regolare esecuzione della strumentazione.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine sopraindicato, decorreranno gli interessi moratori nella misura del saggio prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2002, modificato dal D. Lgs. 192/2012. Le fatture dovranno essere intestate a:

"ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana,
Via del Ponte alle Mosse n. 211, 50144 Firenze, C.F. e P.IVA 04686190481"

dovranno essere trasmesse tramite SDI – Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica PA: **UFNBJI**

- e dovranno riportare il numero di CIG di riferimento.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

Si fa presente che ARPAT è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment), pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <esigibilità IVA> il valore "S' <scissione dei pagamenti>.

Revisione prezzi

Per il presente appalto non si applica la revisione prezzi, ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'allegato II.2.bis del Codice dei contratti Pubblici

Art. 6 – TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

L'aggiudicatario si impegna a eseguire la consegna della fornitura dei droni e dei sensori in oggetto **entro 60 giorni solari dalla data dell'ordinativo di esecuzione del contratto.**

L'aggiudicatario dovrà garantire trasporto, consegna, smaltimento/recupero degli imballaggi, a proprie spese; la consegna della strumentazione dovrà avvenire presso ARPAT – Dipartimento di Livorno- Via Marradi 114 Livorno;

La consegna del flussimetro portatile con camera di accumulo dovrà avvenire nel rispetto delle procedure di cui al D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

La strumentazione dovrà essere nuova di fabbrica.

La consegna dovrà essere preceduta di **almeno 5 (cinque) giorni lavorativi** di preavviso al Responsabile che sarà indicato nell'ordine di consegna.

Costituisce motivo di differimento del termine di consegna della strumentazione da parte dell'aggiudicatario la presenza di cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida documentazione e accertate da ARPAT, alla quale dovrà essere effettuata specifica comunicazione entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento.

Per ogni altra circostanza di ritardo imputabile all'aggiudicatario sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

ARPAT si riserva la possibilità di chiedere il differimento dei tempi di consegna, dando congruo preavviso, senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere accampati diritti a compensi e/o risarcimenti.

Art. 7 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA STRUMENTAZIONE

Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data della consegna del flussimetro ARPAT procederà alla verifica di regolare esecuzione della stessa con la partecipazione di un incaricato dell'aggiudicatario. La data della verifica di regolare esecuzione sarà comunicata all'aggiudicatario, previo accordo.

I presupposti per procedere alla verifica di regolare esecuzione sono:

- la consegna del manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana o tradotto in italiano;
- la presentazione dell'attestazione del produttore che la strumentazione è di ultima generazione e prodotta in data non antecedente al 2023.

Gli oneri sostenuti dall'aggiudicatario per presenziare alle operazioni di verifica di regolare esecuzione sono a carico dell'aggiudicatario stesso.

In fase di verifica di conformità, verranno accertate la presenza di tutte le caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato speciale di appalto, dall'offerta presentata dall'aggiudicatario, nonché di tutto quanto dichiarato, oltre che alla prova effettiva di funzionamento.

ARPAT, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati in sede di verifica di regolare esecuzione, e risultanti dal verbale delle operazioni eseguite, può accettare o rifiutare la fornitura della strumentazione. L'accettazione della fornitura da parte di ARPAT non esonerà l'aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa.

Nel caso di mancata accettazione della fornitura da parte di ARPAT, quest'ultima può chiedere all'aggiudicatario di provvedere alla sostituzione della strumentazione stessa. In tal caso la strumentazione fornita in sostituzione della precedente sarà sottoposta a verifica di regolare esecuzione.

In caso di mancata sostituzione della strumentazione entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta comunicata da ARPAT, a mezzo PEC, o nel caso in cui la verifica di regolare esecuzione della strumentazione fornita in sostituzione risulti negativa, si applicherà l'art. 1456 del Codice civile (clausola risolutiva espressa).

È fatta salva l'eventuale azione di esperimento per il risarcimento del danno.

Dalla data di verifica di regolare esecuzione con esito positivo, decorreranno i termini di garanzia; il verbale di regolare esecuzione sarà trasmesso all'aggiudicatario a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 8 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", l'appaltatore si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili.

In particolare, l'affidatario deve conoscere ed accettare i seguenti atti di ARPAT:

- **il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027** - Annualità 2025, adottato con decreto del Direttore generale n. 15/2025 con particolare riferimento alla "sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza" inserita nel PIAO, pubblicata sul sito web in Amministrazione trasparente alla pagina <https://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/sottosezione-piao-rischi-corruttivi-e-trasparenza-2025-ddg-15-31012025.pdf?searchterm=PIAO%202025-2027>.
- **Codice di comportamento ARPAT**, approvato con decreto del Direttore generale n. 105/2022.

A tal fine, l'affidatario assicura l'adozione di misure idonee a garantire il rispetto della sopra citata normativa nonché del rispetto di quanto disposto all'articolo 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con

la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione di appartenenza nei confronti della medesima società, impresa, consorzio o altro soggetto).

La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023; l'appaltatore non può subappaltare l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato

Art. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO - OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI

L'aggiudicatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro indicato nel CCNL "Commercio" o di altro CCNL (eventualmente indicato in sede di gara) che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per gli eventuali lavoratori in subappalto, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.

Nel caso di subappalto, l'aggiudicatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Al fine di promuovere la parità di genere e l'inclusione lavorativa, l'appaltatore si impegna a garantire, in caso di nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto, una quota del 30% per l'occupazione giovanile e del 15% per quella femminile, ai sensi dell'art. 47 della Legge 77/2021.

Art. 11 – INADEMPIMENTI E PENALI

È facoltà di ARPAT, qualora l'aggiudicatario venga meno agli obblighi assunti con l'aggiudicazione dell'appalto, valutare l'applicazione a suo carico, per ogni infrazione ed inadempienza rilevata, una penale stabilita per il danno subito e/o al disservizio causato. Di esse sarà data comunicazione scritta all'aggiudicatario la quale, entro 10 (dieci) gg. lavorativi dal ricevimento della contestazione, potrà esibire controdeduzioni.

È fatta salva in ogni caso la facoltà di ARPAT di agire giudizialmente per il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito e/o delle spese sostenute a seguito dell'inadempimento.

Il pagamento della penale avverrà a seguito di emissione di fattura da parte di ARPAT.

Nel caso in cui le penali complessivamente applicate superino il 20% dell'importo annuale di aggiudicazione, ARPAT si riserva la **facoltà di risolvere di diritto il contratto**.

Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del rapporto contrattuale o di recesso di cui agli artt. 12 e 13 del presente CSA, la Stazione Appaltante applicherà le penali nei casi sotto riportati:

Tipologia di fornitura	Inadempimento	Penale
Consegna della strumentazione, di cui all'art. 6 del CSA	Non rispetto dei termini di consegna	1 per mille dell'importo relativo alla strumentazione da consegnare per ogni giorno di ritardo
Verifica funzionalità della strumentazione	Non rispetto dei termini di attuazione verifica di funzionalità rispetto ai tempi concordati	1 per mille dell'importo relativo alla strumentazione da consegnare per ogni giorno di ritardo

Penali ex Art. 4, comma 6, del D.L.n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108/2021

In caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dall'art. 47, commi 3 e 3-bis del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella L. 108/2021, all'aggiudicatario saranno applicate le seguenti penali:

- *(nel caso di operatore che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta)*

- mancata consegna ad ARPAT, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e dei pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta di cui al comma 3 dell'art. 46 sopracitato. La relazione deve essere corredata dall'attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità. Sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

- *(nel caso di operatore che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta)*

- mancata consegna della dichiarazione del legale rappresentante di cui al comma 3-bis dell'art. 46 sopracitato che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle

persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 68/1999 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. La dichiarazione dev'essere corredata dall'attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità. Sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, le seguenti inadempienze alle prescrizioni contrattuali comportano la **risoluzione di diritto** del contratto ai sensi dell'art. 1454 del Cod. Civile, previa diffida ad adempiere di almeno 15 gg.:

- qualora la consegna della strumentazione non venga effettuata per un periodo di 60 giorni solari successivi al termine previsto per la consegna;
- esito negativo della verifica di regolare esecuzione;
- assenza di uno dei presupposti per la verifica di regolare esecuzione (mancata consegna del manuale d'uso e manutenzione della strumentazione offerta, in lingua italiana o tradotto in italiano; mancata presentazione dell'attestazione del produttore che attesti che la strumentazione è di ultima generazione e prodotta in data non antecedente al 2023).

Le seguenti inadempienze alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto secondo l'art. 1453 del Cod. Civile:

- qualora le penali complessivamente applicate superino il 20% dell'importo annuale di aggiudicazione per il servizio di manutenzione;
- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipazione alla gara;
- l'aggiudicatario ceda il contratto;
- l'aggiudicatario subappalti una parte del servizio senza autorizzazione di ARPA Toscana.

- l'aggiudicatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Nel caso in cui le penali complessivamente applicate, a titolo di inadempimento, superino il 10% dell'importo di appalto, ARPAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed addebitare i costi per l'espletamento di una nuova gara all'aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause ARPAT metterà a carico dell'aggiudicatario il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 13 - RECESSO DAL CONTRATTO

ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, può recedere dal contratto:

- qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario;
- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'aggiudicatario.

ARPAT, in base all'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 e s.m.i., potrà recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore e, nel caso in cui le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche.

Nei suddetti casi, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni già rese e di un decimo della fornitura non eseguita, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'allegato II 14 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA

Secondo l'art. 53, co. 4 del Codice, è richiesta la costituzione di una garanzia definitiva il cui importo è fissato nella misura del 5% del valore del contratto. Non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma. 8, né gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2 del Codice.

La garanzia è progressivamente svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 117, comma. 8 del D. Lgs n. 36/2023, al progredire dell'esecuzione del contratto.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, compreso il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, la Stazione Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'ente abbia dovuto, durante l'esecuzione delle prestazioni, valersi in tutto o in parte di essa.

La Stazione Appaltante può valersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Inoltre, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l'applicazione delle penali disposte a seguito di inadempienza agli obblighi contrattuali.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di validità del presente contratto, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

In caso di inadempimento alle obbligazioni del presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

Art. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

La stipula del contratto avverrà, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante scrittura privata.

L'imposta di bollo è a carico della società, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023 calcolata secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato I.4 al Codice dei Contratti Pubblici è pari ad euro 40,00, e dovrà essere versata con modalità telematiche utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE). Il codice tributo per il versamento dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve tramite il modello di versamento F24 ELIDE al momento della stipula del contratto è il "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti – art. 18, comma 10, D. Lgs. n. 36/2023".

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 16 - TRATTAMENTO DATI

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e gli stessi vengono raccolti:

- ai fini della partecipazione alla gara, dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Disciplinare, nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, per quel che riguarda i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” e nell'offerta;
- anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale per quel che riguarda i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario.

A tal fine le facciamo presente che:

1. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana è il Titolare del trattamento (dati di contatto: Via Ponte alle Mosse 211 - 50144 Firenze; arpato.protocollo@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6 del GDPR 2016/679, lett. b), c) ed e), in quanto, in relazione alle finalità sopra esposte, il trattamento è: necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte; è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento; ed è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare o da collaboratori del Titolare o da soggetti espressamente nominati come Responsabili del Trattamento, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione del concorrente alla gara per l'impossibilità di effettuare la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione, nonché comportare la sua esclusione da questa o la sua decadenza dall'aggiudicazione per l'impossibilità di dare luogo alla stipula e all'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale. I dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 Regolamento UE 679/2016 sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni al Titolare, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- soggetti anche esterni al Titolare, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dallo stesso per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti in ossequio all'art. 36 del D.lgs. 36/2023;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- a richiedenti l'accesso agli atti.

I dati raccolti dal Titolare del trattamento potranno essere comunicati ai soggetti sopra menzionati e, nei limiti previsti dall'art. 36 del d.lgs. 36/2023, resi disponibili agli altri concorrenti mediante la piattaforma telematica di gara, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

I dati e la documentazione la cui pubblicazione è imposta dalla normativa, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.Lgs. n. 33/2013; nonché artt. 20, 27 e 28 D.Lgs. 36/2023) saranno diffusi, ricorrendone le condizioni, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente"

4. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa per dieci anni dalla data dell'ultimo documento contenuto nel fascicolo di gestione dell'esecuzione del contratto.

5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@arpat.toscana.it).

6. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento

Art. 17 – DUVRI

Non sono rilevabili i rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e che, pertanto, non risulta necessario predisporre il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e non sussistono, di conseguenza, specifici costi della sicurezza.

Art. 18 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine alla esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 19 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D. Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., alle disposizioni del Codice Civile in materia ed alla Legge 190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”).

Allegato 1 Applicazione del principio DNSH

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. LGS 36/2023, della fornitura di un flussimetro portatile con camera di accumulo a supporto delle attività istituzionali di monitoraggio e controllo dell'Agenzia.

Vincoli DNSH

1. Mitigazione del cambiamento climatico

Le apparecchiature devono contribuire all'obiettivo di contenere le emissioni di gas climalteranti (greenhouse gases, GHG). Il design delle apparecchiature deve prestare attenzione alle prestazioni ambientali, in particolare a una maggiore efficienza energetica, consumi ridotti e un loro adeguato monitoraggio.

Elementi di verifica ex ante

- I libretti di istruzioni/manuali delle apparecchiature devono comprendere istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di energia.

2. Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

4. Economia circolare

Le apparecchiature devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiale utilizzato, durata dell'apparecchiatura, procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali. La fase di progettazione delle apparecchiature considera l'impatto ambientale durante il suo intero ciclo di vita facilitando il miglioramento delle prestazioni ambientali in modo economicamente efficace, anche in termini di efficienza delle risorse e dei materiali, e quindi contribuisce ad un uso sostenibile delle risorse naturali.

Elementi di verifica ex ante

- Disponibilità di parti di ricambio originali o equivalenti (direttamente o tramite mandatari) per la durata di vita prevista delle apparecchiature, per un periodo di almeno tre anni oltre al periodo di garanzia.
- Raccomandazioni per un'adeguata manutenzione del prodotto, comprese informazioni sulle parti di ricambio che possono essere sostituite, e consigli per la pulizia.
- Raccomandazioni per un adeguato smaltimento/riciclaggio delle apparecchiature.

- Iscrizione alla piattaforma RAEE

5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Nella costruzione delle apparecchiature non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze estremamente preoccupanti, e le emissioni sonore delle apparecchiature devono essere ridotte.

Elementi di verifica ex-ante

- Le apparecchiature devono essere conformi alle seguenti normative: REACh (Regolamento (CE) n.1907/2006), RoHS (Direttiva 2011/65/EU), Direttiva 2023/1542 (sulle batterie), Direttiva 2012/19/UE (RAEE), e marcatura CE.

6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente